

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DEL "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE MOBILITÀ INTERNA LUNGO V.LE TOSELLI. CONNESSIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ TRA P.ZZA MAESTRI DEL LAVORO E VIA MARZI" E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO, A NORMA DEI COMBINATI DISPOSTI DELL'ART. 19 DRP 327/2001 E S.M.I. E ART. 34 L.R.T. 65/2014, CON DISPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL CO. 2, ART. 10, D.P.R. 327/2001 E S.M.I.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni del Garante sono disciplinate dalla **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione)**:

- Art.36 - *L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento*
- Art.37 - *Il garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.38 - *Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.39 - *Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione*
- Art.40 - *Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio*

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – *Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della LRT 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*, prevede, all'art. 14 - *raccordo con la LRT 10/2010 e con la LRT 1/2015*, che:

1. *Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla LRT 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.*
2. *Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.*

In data 16.10.2017, con DGRT n. 1112, sono state emanate le **Linee guida sui livelli partecipativi** ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 "norme per il governo del territorio" e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.

In particolare, per la variante urbanistica in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida regionali sono:

Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio

- 1. I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*
- 2. Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*
 - a) Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*
 - b) Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*
 - c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*
 - d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.*
- 3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.*

Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica

- 1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.*

Il Garante dell'informazione e partecipazione per la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 65/2014 e del relativo regolamento DPGR n.4/R/2017, è il Dott. Gianluca Pocci, responsabile di Posizione Organizzativa della Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio.

FUNZIONI DEL GARANTE

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di:

- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio,

evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti;

- comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LRT 65/2014.

LA PARTECIPAZIONE

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione è proposto dal sottoscritto responsabile del procedimento per la variante urbanistica in oggetto, Ing. Francesco Montagnani, condiviso con il Garante dell'informazione e partecipazione Dott. Gianluca Pucci.

In particolare, trattandosi di variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la riattivazione in vigore di previsioni già oggetto di informazione e partecipazione nella fase di formazione del RU, per quanto attiene le attività rivolte agli Enti e a i cittadini si ritiene sufficiente la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avviso di adozione e successiva approvazione della variante ai sensi della L.R.T. 65/2014, oltre all'invio, ai sensi dell'art.34 della stessa L.R.T. 65/2014 alla Regione e all'Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene i singoli proprietari dei terreni interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, a norma del comma 2/2° periodo, dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, si è provveduto all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo mediante Pubblico Avviso all'Albo Pretorio dal 30.08.2019 al 29.09.2019 (atto n.1575 del 29.08.2019), in quanto il numero dei destinatari è superiore a 50, nonché con pubblicazione sui quotidiani *La Repubblica* e *Corriere di Siena*, come da richiesta del 03.09.2019, nonché sul sito informatico della Regione Toscana.

FASI DELLA COMUNICAZIONE

1. Adozione

- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena;
- pubblicazione dell'avviso di adozione della variante al RU nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'adozione in Consiglio Comunale della variante al RU a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;
- pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione;
- affissione di manifesti nei luoghi di maggior visibilità sul territorio comunale;

2. Approvazione

- decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione l'Amministrazione controdeduce in merito alle eventuali osservazioni pervenute dandone atto nella delibera di approvazione. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione;
- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena;

- pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante al RU nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'approvazione in Consiglio Comunale della variante al RU a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;

Siena lì 24.09.2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Montagnani